

2.9 **insiste** affinché, al livello dei parlamenti regionali con poteri legislativi, si preveda la creazione di commissioni parlamentari incaricate di controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà, che si profilerebbero quindi come interlocutori privilegiati nell'ambito delle reti summenzionate;

2.10 **esorta** gli Stati membri nei quali le competenze sono ripartite tra il livello nazionale e quello regionale a concludere un accordo interno vincolante sulla procedura da seguire nel quadro del meccanismo di allarme precoce, relativo alla vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà, onde garantirne la chiarezza e la trasparenza. **Propone** di repertoriare tali accordi di procedura conclusi nei vari Stati membri;

2.11 **raccomanda** che il processo di controllo del principio di sussidiarietà sia affiancato (nel rispetto delle attuali strutture costituzionali) da un processo di riforma interna negli Stati

membri che consolidi l'intervento dei parlamenti regionali con poteri legislativi nei meccanismi raccomandati nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (e sulla relativa vigilanza);

2.12 **consiglia** ai parlamenti regionali che dispongono di poteri legislativi di far valere il diritto d'iniziativa nel quadro del processo decisionale europeo, sulla base non solo della loro capacità istituzionale ma anche della loro capacità fiscale;

2.13 **invita infine energicamente** l'Unione europea a impegnarsi per dare vigore al dibattito regionale in Europa, dibattito che in ogni caso deve situarsi nell'ambito di una collaborazione tra il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, gli enti locali e regionali e soprattutto i parlamenti regionali con poteri legislativi. Tale collaborazione, le cui modalità devono ancora formare oggetto di una concertazione approfondita, deve dimostrare il suo valore aggiunto per la democrazia europea.

Bruxelles, 16 novembre 2005

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni sul tema Orientamenti per l'applicazione e il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

(2006/C 115/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 20 giugno 2004, di incaricare, conformemente all'articolo 265, quinto comma, del Trattato CE, la commissione Affari costituzionali e *governance* europea dell'elaborazione di un parere di iniziativa sul tema *L'applicazione e il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*,

visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004 e, in particolare, le disposizioni del «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» (di seguito Protocollo sulla sussidiarietà) (CIG 87/04 riv. 1, CIG 87/04 add. 1 riv. 1, CIG 87/04 add. 2 riv. 1),

vista la comunicazione della Commissione intitolata *Attuazione dell'azione quadro: Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario* (COM(2004) 432 def.),

visto il proprio parere in merito alla *Revisione del Trattato sull'Unione europea* (CdR 136/95) e il proprio parere complementare sul tema *Applicazione del principio della sussidiarietà nell'Unione europea* (CdR 136/95 allegato),

vista la propria risoluzione sul tema *I risultati della conferenza intergovernativa* (CdR 305/97 fin),

visto il proprio parere intitolato Verso un'autentica cultura della sussidiarietà — Un appello del Comitato delle regioni (CdR 302/98 fin ⁽¹⁾),

visto il proprio parere in merito alla Relazione della Commissione al Consiglio europeo: Legiferare meglio 1998 — Una responsabilità comune (CdR 50/1999 fin ⁽²⁾),

visto il proprio parere sul tema Applicazione della normativa UE da parte delle regioni e degli enti locali (CdR 51/1999 fin ⁽³⁾),

visto il proprio parere in merito a *La conferenza intergovernativa 2000* (CdR 53/1999 ⁽⁴⁾),

vista la propria risoluzione sulla *Prossima conferenza intergovernativa* (CdR 54/1999 ⁽⁵⁾),

visto il proprio parere sulla Relazione della Commissione al Consiglio europeo: Legiferare meglio 1999 (CdR 18/2000 fin ⁽⁶⁾),

visto il proprio parere in merito alla Relazione della Commissione: Legiferare meglio 2002 e alla Comunicazione della Commissione: Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario (CdR 62/2003 fin ⁽⁷⁾),

visto il proprio parere in merito alla relazione della Commissione *Legiferare meglio 2004* e alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — *Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea* (CdR 121/2005 fin),

visto il proprio parere sul tema *Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa* (CdR 354/2003 fin),

visto il proprio parere sul tema Il periodo di riflessione: la struttura, gli argomenti e il quadro per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (CdR 250/2005 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 220/2004 riv. 3) adottato il 4 ottobre 2005 dalla commissione Affari costituzionali e *governance* europea (relatore: Peter STRAUB, DE/PPE, presidente del Parlamento del Land Baden-Württemberg),

considerando quanto segue:

- 1) Il consolidamento del principio di sussidiarietà nei Trattati è stato accompagnato negli ultimi anni da una progressiva accettazione delle proposte del Comitato.
- 2) I risultati delle prime assise della sussidiarietà organizzate su propria iniziativa il 27 maggio 2004 a Berlino.
- 3) Il principio di sussidiarietà viene esteso agli enti locali e regionali (articolo I-11), il che consente di concretizzare il principio del rispetto delle autonomie locali e regionali sancito nella Costituzione (articolo I-5, paragrafo 1).
- 4) Nella fase prelegislativa la Commissione europea è tenuta ad effettuare ampie consultazioni con gli enti locali e regionali (articolo 2 del protocollo sulla sussidiarietà).
- 5) In quanto portavoce istituzionale degli enti locali e regionali dell'Unione, il Comitato ha diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per salvaguardare le proprie prerogative (articolo III-365, paragrafo 3).
- 6) Dispone altresì di un ulteriore diritto di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà (articolo III-365 e articolo 8 del protocollo sulla sussidiarietà),

⁽¹⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 73.

⁽²⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU C 156 del 6.6.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU C 73 del 23.3.2004, pag. 38.

- 7) Insieme alle altre istituzioni e ai parlamenti nazionali, esso è chiamato ad esaminare la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo I-11 della Costituzione (sussidiarietà e proporzionalità) (articolo 9 del protocollo sulla sussidiarietà).
- 8) Per il controllo politico del rispetto del principio di sussidiarietà viene creato un sistema di allarme rapido che per la prima volta riserva anche ai parlamenti nazionali e regionali un ruolo nel processo legislativo dell'Unione europea (articolo 6 del protocollo sulla sussidiarietà),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 16 novembre 2005, nel corso della 62a sessione plenaria.

PUNTO DI VISTA E RACCOMANDAZIONI GENERALI DEL COMITATO DELLE REGIONI

1. Premessa sullo stato di avanzamento del processo di ratifica del Trattato costituzionale

Il Comitato delle regioni

1.1 **prende nota** del fatto che il Trattato costituzionale è stato ratificato dalla maggioranza degli Stati membri ed è stato respinto per referendum dai cittadini di due Stati membri;

1.2 **approva** la «pausa di riflessione» nel processo di ratifica, decisa dal Consiglio europeo del 16/17 giugno 2005, e **ritiene necessario** utilizzare tale pausa per riflettere su come l'Unione possa orientare la propria politica per rispondere maggiormente alle aspettative dei cittadini e migliorare la comunicazione con essi; **sottolinea** che proprio i rappresentanti degli enti locali e regionali, che sono particolarmente vicini ai cittadini, possono apportare un contributo determinante in tale contesto anche in termini di proposta e iniziativa;

1.3 **sottolinea** l'importanza della partecipazione attiva degli enti locali e regionali alla «pausa di riflessione» e formula le proprie raccomandazioni sulla struttura del dibattito, i temi di riflessione e la valutazione (CdR 250/2005);

1.4 **evidenzia** che una politica europea orientata ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità e lo sviluppo di una cultura della sussidiarietà possono contribuire in modo decisivo a rafforzare la fiducia dei cittadini nella cooperazione europea e a superare lo scetticismo emerso dai referendum che hanno avuto esito negativo;

1.5 **fa appello** pertanto agli organi e alle istituzioni dell'UE affinché applichino senza indugio — indipendentemente dalla ratifica del Trattato costituzionale e qualora ciò sia giuridicamente possibile — i principi di sussidiarietà e di proporzionalità previsti nel Trattato costituzionale e i relativi dispositivi di controllo;

1.6 **ritiene** indispensabile in tale contesto, come prevede il nuovo *Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*, tenere conto maggiormente della *dimensione locale e regionale* dell'Unione europea, effettuando *ampie consultazioni* prima dell'adozione di qualsiasi atto legislativo ed elaborando per ogni legge quadro europea una «*scheda sussidiarietà*», in cui la Commissione europea valuta le implicazioni normative e finanziarie di tale legge quadro per gli enti locali e regionali (CdR 121/2005 — punto 2.1.2).

2. Valutazione politica della sussidiarietà e della proporzionalità nel Trattato costituzionale

Il Comitato delle regioni

2.1 **esprime particolare soddisfazione** per il fatto che le diverse revisioni dei Trattati effettuate dal 1996 e il Trattato costituzionale firmato il 29 ottobre 2004 abbiano soddisfatto la quasi totalità delle richieste da esso avanzate in merito al principio di sussidiarietà negli ultimi dieci anni, in particolare nel quadro dei lavori della Convenzione, a testimonianza della capacità del Comitato di far valere le proprie richieste e di incidere sul processo legislativo europeo;

2.2 **si compiace** della nuova definizione del principio di sussidiarietà e del proprio coinvolgimento nel controllo ex post del rispetto di tale principio; **apprezza** altresì il fatto che il Comitato, al pari di altre istituzioni e dei parlamenti nazionali, figurì fra i destinatari della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo I-11 della Costituzione (sussidiarietà e proporzionalità — articolo 9) (CdR 354/2003 — punto 1.12);

2.3 **sottolinea** che, grazie alle modifiche introdotte dal Trattato costituzionale, esso, che esercitava una funzione puramente consultiva presso gli organi legislativi dell'Unione europea, assume un ruolo importante nel controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà; viene pertanto rafforzato il suo ruolo istituzionale nell'Unione;

2.4 **si impegnerà al massimo** per prepararsi ad adempiere a questa nuova funzione e per cooperare in modo ancora più stretto con le istituzioni interessate e con gli enti locali e regionali che rappresenta;

2.5 **evidenzia** che la seria applicazione del principio di sussidiarietà nella versione riformata, ovvero il maggiore coinvolgimento degli attori regionali e locali, può diventare un elemento chiave per dare maggiore concretezza alle politiche e all'azione delle istituzioni europee, in quanto gli enti locali e regionali, essendo particolarmente vicini ai cittadini, sono in grado di trasmettere alle istituzioni europee istanze e indicazioni sui bisogni concreti di sviluppo economico e sociale che vengono dai territori e dalle collettività. Inoltre, gli enti locali e regionali possono contribuire a difendere l'ideale europeo tra i cittadini;

2.6 **accoglie con favore** la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Barroso nel corso della sessione plenaria del 24 febbraio 2005 di rafforzare il partenariato politico fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni e di sviluppare l'accordo di cooperazione del 2001; **ricorda** l'invito rivolto alla Commissione ad avviare un autentico dialogo con il Comitato e ad estenderlo a temi chiave (CdR 354/2003 — punto 1.18);

2.7 **si compiace** del fatto che per la prima volta, come da esso ripetutamente richiesto⁽⁸⁾, vengano introdotte nel Trattato costituzionale europeo chiare categorie di competenze (esclusive, concorrenti e complementari, articolo I-12) e venga prevista una delimitazione più chiara delle competenze fra l'Unione, gli Stati membri e gli enti locali e regionali (articoli da I-13 a I-18);

2.8 **ricorda** in tale contesto che l'obiettivo principale del principio di sussidiarietà, in quanto principio politico dinamico per l'adeguamento degli interventi nel contesto dell'esercizio delle competenze concorrenti tra le istituzioni e gli organi che partecipano alla vita pubblica dell'Unione, consiste nel garantire che le decisioni in Europa vengano prese al livello in cui si può ottenere la massima efficacia il più possibile vicino ai cittadini;

2.9 **constata** che il principio di sussidiarietà è un principio dinamico che in un campo può volere dire «più» Europa e in un altro «meno» Europa (CdR 302/98 — punto 1.1.5);

2.10 **sottolinea** che l'Unione europea ha bisogno sia di armonizzare che di salvaguardare la diversità e **difende** un'Europa in cui la diversità e l'identità dei suoi popoli possano esprimersi appieno per favorire una concorrenza fruttuosa, senza compromettere la solidarietà e la coesione all'interno dell'Unione⁽⁹⁾;

2.11 **fa notare** pertanto alla Commissione europea che applicare il principio di sussidiarietà significa in particolare verificare in modo proattivo l'effettiva necessità di un'iniziativa legislativa europea;

2.12 **sottolinea** che, conformemente all'articolo 1 del *Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità* allegato al Trattato costituzionale, tutti gli organi europei sono tenuti al rispetto di tali principi e che questi ultimi vanno applicati nel corso dell'intero processo legislativo, quindi anche nei lavori del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri; è pertanto di fondamentale importanza che il Comitato, viste le sue nuove competenze, ottenga e sviluppi i mezzi per monitorare il rispetto del principio di sussidiarietà, in particolare durante l'intero processo legislativo e per adire eventualmente la Corte di giustizia;

2.13 **nota con soddisfazione** che con il coinvolgimento del livello locale nel principio di sussidiarietà si è evidenziato che questo principio non significa unicamente rispettare i diritti legislativi del livello nazionale e regionale, ma anche che l'Unione europea deve garantire la salvaguardia delle prerogative delle città, dei comuni e delle regioni nel quadro dell'autonomia locale e regionale;

⁽⁸⁾ Parere sul tema *Una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea* (CdR 119/2002 fin).

⁽⁹⁾ CdR 308/1998.

2.14 **si rammarica** invece del fatto che non tutti i criteri per verificare la conformità di una proposta legislativa dell'Unione europea al principio di sussidiarietà, contenuti nel Protocollo sulla sussidiarietà allegato al Trattato di Amsterdam, siano stati ripresi nel nuovo protocollo sulla sussidiarietà; **suggerisce** inoltre che la Commissione europea evidenzi in futuro se, nel quadro dell'applicazione del principio di sussidiarietà:

— il settore interessato presenti aspetti transnazionali che non possono essere sufficientemente regolamentati mediante azioni degli Stati membri o dei loro enti locali e regionali,

— le sole azioni degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali o l'assenza di misure comunitarie sarebbero in contrasto con quanto previsto dal Trattato o danneggerebbero notevolmente in altro modo gli interessi degli Stati membri o dei loro enti locali e regionali,

— delle misure a livello comunitario apporterebbero, per la loro portata o per il loro effetto, chiari vantaggi rispetto a misure prese a livello degli Stati membri o dei loro enti locali e regionali;

2.15 **ritiene** che in sede di esame della sussidiarietà si debba considerare in che misura le azioni dell'Unione possano consentire di realizzare economie di scala e di ottenere un valore aggiunto grazie a degli effetti transfrontalieri e transnazionali;

2.16 **sottolinea** che, se in base al principio di sussidiarietà risulta necessaria una legislazione europea, essa deve essere concepita in modo da lasciare il margine di manovra più ampio possibile alle decisioni nazionali, regionali e locali, e che l'intensità della regolamentazione europea deve, più di quanto avvenga ora, essere strettamente limitata a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato (principio di proporzionalità); nell'interesse in particolare della salvaguardia e della creazione di posti di lavoro, occorre non gravare sui cittadini e sulle imprese con una burocrazia inutile; **accoglie** pertanto **con favore** anche le misure della Commissione europea — che vanno rafforzate — intese ad aggiornare e semplificare l'*acquis* comunitario;

2.17 **si rammarica** in tale contesto che le disposizioni relative al principio di proporzionalità siano meno complete e meno chiare di quelle relative al principio di sussidiarietà, tanto più che il Trattato riconosce l'autonomia locale e regionale (articolo I-5 e preambolo della parte II) e che gli enti locali e regionali sono responsabili dell'attuazione di oltre il 70 % degli atti giuridici dell'Unione europea;

2.18 **rimanda** in tale contesto alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea⁽¹⁰⁾ in base alla quale nella valutazione della conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà si deve tener conto anche degli aspetti della proporzionalità e i due principi non possono essere completamente separati l'uno dall'altro;

⁽¹⁰⁾ C 491/01.

2.19 **precisa** che, per quanto riguarda il proprio diritto di presentare ricorso per le questioni relative alla sussidiarietà, si tratta soprattutto di consentire agli enti locali e regionali di contribuire efficacemente a migliorare l'applicazione del principio di sussidiarietà dal concepimento delle proposte legislative da parte della Commissione europea fino alla loro adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri;

2.20 **invita pertanto** la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e i parlamenti nazionali e regionali a creare un'autentica cultura della sussidiarietà nell'Unione e a lavorare insieme per radicare fermamente tale principio nella coscienza dei responsabili politici a livello europeo, nazionale, regionale e locale e a condurre un dialogo duraturo sulle misure concrete da adottare per applicare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

2.21 **ricorda** a tale proposito lo stretto rapporto esistente tra l'attuazione del principio di sussidiarietà e i principi di buona *governance* in Europa, dato che questi principi comportano un rafforzamento della legittimazione democratica e della trasparenza dell'Unione e che il Trattato costituzionale prevede un'estensione — degna di plauso — delle consultazioni prelegislative fra la Commissione europea e gli enti locali e regionali (articolo 2 del protocollo sulla sussidiarietà) che dovrebbe sfociare in un reale scambio di vedute;

2.22 **invita** i parlamenti nazionali, che come lui hanno ottenuto il diritto di adire la Corte di giustizia, ad avviare un dialogo costante con il Comitato per sviluppare strategie comuni per l'efficace applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e per realizzare in modo efficace e trasparente a livello nazionale la consultazione dei rappresentanti degli enti locali e regionali, in particolare la consultazione dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi prevista dal Trattato costituzionale;

2.23 **invita** i parlamenti regionali a continuare a coordinarsi con il Comitato e a prendere delle misure interne che consentano un rapido processo decisionale e un efficace scambio di informazioni sulle questioni relative alla sussidiarietà nel quadro del sistema di allarme rapido.

3. Il ruolo del Comitato delle regioni nel controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dalla fase prelegislativa fino alla presentazione del ricorso alla Corte di giustizia europea

a) La fase prelegislativa

Il Comitato delle regioni

3.1 **sottolinea** che è la fase di pianificazione di un atto legislativo che offre al Comitato e agli enti locali e regionali le maggiori possibilità di far valere efficacemente la dimensione locale e regionale e **richiama l'attenzione** sul fatto che un suo coinvolgimento precoce e la presa in considerazione delle sue posizioni potrebbero rendere superfluo adire la Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà;

3.2 **accoglie con favore** il fatto che la Commissione europea, prima di presentare proposte legislative, ne debba

verificare le conseguenze finanziarie e amministrative e chiede che nella scheda sulla sussidiarietà vengano descritte anche le ricadute per gli enti locali e regionali, dato che molto spesso è proprio questo livello amministrativo e di governo ad essere in ultima analisi responsabile della regolamentazione, dell'attuazione e dell'esecuzione delle nuove iniziative dell'UE; **invita** analogamente il Parlamento europeo a tener conto delle conseguenze dei propri emendamenti alle proposte legislative (CdR 354/2003 — punto 1.21);

3.3 **sottolinea** che la Commissione dovrebbe ricorrere il più possibile alla normativa quadro, dando alle autorità nazionali, regionali e locali la possibilità di scegliere la forma e i metodi più adeguati per il raggiungimento dei risultati prefissati;

3.4 **suggerisce** che la Commissione europea presenti, già nel quadro della procedura di consultazione prevista nell'articolo 2 del protocollo sulla sussidiarietà, delle «schede sussidiarietà» contenenti fondati elementi sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sulla valutazione d'impatto;

3.5 **auspica** che la Commissione europea coinvolga regolarmente il Comitato nel processo di consultazione prelegislativa conformemente all'articolo 2 del protocollo sulla sussidiarietà;

3.6 **auspica** che gli venga data l'opportunità di dare il proprio contributo nel quadro della relazione annuale sull'applicazione del principio di sussidiarietà che la Commissione europea presenta al Consiglio europeo; in particolare il parere del Comitato delle regioni sulla relazione annuale della Commissione europea circa l'applicazione dell'articolo 1-11 della Costituzione (sussidiarietà e proporzionalità) andrebbe allegato alla relazione della Commissione;

3.7 **propone**, al fine di sviluppare una cultura della sussidiarietà nell'Unione, di organizzare ogni anno una conferenza sulla sussidiarietà con la partecipazione della Commissione europea, del Consiglio dei ministri, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia europea, dei parlamenti nazionali e delle assemblee regionali, nel corso della quale dibattere e valutare progressi, ostacoli e sviluppi dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

3.8 **è convinto** che occorra ampliare le proprie possibilità di agire nella fase prelegislativa e **invita** pertanto la Commissione europea, in occasione dell'imminente revisione dell'accordo di cooperazione prevista per il 2005, a dedicare una particolare attenzione alle questioni relative alla cooperazione nel quadro dell'applicazione del principio di sussidiarietà e del nuovo ruolo del Comitato.

b) Processo legislativo

Il Comitato delle regioni

3.9 **sottolinea** che, in base alla sua funzione consultiva attuale, ha il diritto di verificare la conformità di una proposta legislativa dell'Unione europea al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità e di trasmettere il proprio punto di vista alle istituzioni europee e ai parlamenti nazionali;

3.10 **ritiene** che, nella propria valutazione del principio di sussidiarietà, non dovrebbe limitarsi ai dieci ambiti di consultazione obbligatoria, ma essere invece capace di «forzare la mano al destino»;

3.11 **è consapevole** del fatto che il diritto di ricorso di cui gode per salvaguardare le proprie prerogative porterà ad un suo rafforzamento politico;

3.12 **evidenzia** che — contrariamente a quanto previsto per i parlamenti nazionali — esso non deve rispettare un termine prestabilito nel lamentare una violazione del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità nel quadro del sistema di allarme rapido;

3.13 **decide** pertanto, considerati i termini da rispettare nel quadro del sistema di allarme rapido e della presentazione di un ricorso da parte del Comitato, di attribuire all'Ufficio di presidenza il potere di verificare la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle proposte legislative presentate dalla Commissione per le quali vige l'obbligo di consultare il Comitato, e anche il compito di trasmettere il proprio punto di vista alle istituzioni europee e ai parlamenti nazionali; le modalità da seguire in seno all'Ufficio di presidenza dovranno essere definite nel quadro di una revisione del Regolamento interno del CdR;

3.14 **sottolinea** che nel corso di tutto l'ulteriore processo legislativo la salvaguardia del contenuto dei pareri su tutte le proposte legislative continuerà a essere di competenza delle commissioni e dei loro relatori;

3.15 **fa presente tuttavia** la necessità di garantire un seguito alla sua valutazione delle modalità di applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel corso dell'intero processo legislativo; in particolare i relatori dovranno verificare se nei lavori del Parlamento e del Consiglio dei ministri vengono apportate delle modifiche al testo che rendono la proposta incompatibile con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e informarne il Comitato (Ufficio di presidenza);

3.16 **invita pertanto** il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo, visto il loro obbligo di consultare il Comitato nei casi previsti dal Trattato costituzionale (articolo III-388) e viste le nuove competenze del Comitato nel controllo del principio di sussidiarietà, ad esplorare la possibilità di avviare trattative per un accordo di cooperazione; per quanto riguarda le proprie competenze in materia di sussidiarietà, andrebbero stabilite le modalità per la consultazione del Comitato e il flusso di informazioni fra di esso e il Parlamento o il Consiglio dei ministri nel quadro della procedura di codecisione;

3.17 **ha intenzione** di utilizzare in una fase sperimentale e nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente, già prima dell'entrata in vigore del Trattato costituzionale europeo, gli strumenti destinati al controllo della sussidiarietà, in particolare

la creazione di una rete elettronica con gli enti locali e regionali e le loro associazioni.

c) *Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea*

Il Comitato delle regioni

3.18 **constata** che la Corte di giustizia europea finora ha effettuato l'esame del rispetto del principio di sussidiarietà in modo molto restrittivo. La Corte di giustizia verifica essenzialmente se gli organi abbiano adempiuto al proprio dovere di esprimersi sul rispetto del principio di sussidiarietà. L'esame della Corte di giustizia non si estende alle questioni di merito, se non nei casi in cui sussista un'evidente violazione. Dopo che, grazie al Trattato costituzionale, il principio di sussidiarietà e il suo controllo hanno acquisito una notevole importanza, resta da vedere se la Corte di giustizia intensificherà il proprio esame;

3.19 **osserva** che, in base all'articolo III-365, esso deve presentare ricorso per violazione del principio di sussidiarietà entro due mesi a decorrere dall'entrata in vigore degli atti giuridici;

3.20 **si compiace** della nuova legittimazione ad agire che otterrà grazie al diritto di ricorso per la salvaguardia delle proprie prerogative e per il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà negli atti legislativi per i quali vige l'obbligo di consultarlo;

3.21 **ritiene** di poter adire la Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà anche quando non ha adottato un parere critico sull'applicazione del principio di sussidiarietà, ma si è limitato a elaborare un parere nel quadro delle sue funzioni di consultazione obbligatoria o facoltativa;

3.22 **è determinato** ad utilizzare il proprio diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea solo come *ultima ratio* nel caso in cui siano già state esaurite tutte le altre possibilità;

3.23 **decide** che, in linea di principio, è l'Ufficio di presidenza a deliberare in merito alla presentazione di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia europea per violazione del principio di sussidiarietà. Nel caso in cui i termini previsti lo consentano, l'Assemblea plenaria decide su proposta dell'Ufficio di presidenza. Vista l'importanza della presentazione di un ricorso, l'Assemblea plenaria si riserva tuttavia in ogni momento il diritto di rivedere la decisione di quest'ultimo; le relative modalità vanno definite nel quadro di una revisione del Regolamento interno del CdR;

3.24 **osserva** che, nel quadro del lavoro effettuato in rete con gli enti regionali e locali e con le loro associazioni, esaminerà attentamente le richieste di ricorso contro atti giuridici dell'Unione europea nel quadro di procedure interne da stabilirsi.

Bruxelles, 16 novembre 2005

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

ALLEGATO

PROGETTO DI GRIGLIA DI ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ ⁽¹⁾

1. **Riferimento del documento della Commissione europea**
2. **Base giuridica**
3. **Giustificazione e obiettivo dell'azione**
 - L'azione riguarda una competenza esclusiva della Comunità o una competenza concorrente con quella degli Stati membri?
 - Gli obiettivi dell'azione prevista rispondono agli obblighi che spettano all'Unione?
 - L'azione a livello comunitario apporta un valore aggiunto?
 - La potenziale insufficienza dell'azione degli Stati membri è dimostrata?
 - L'obiettivo dell'azione prevista avrebbe potuto essere conseguito in modo sufficiente a livello locale o regionale?
4. **Dimensione locale e regionale**
 - Si è tenuto conto della dimensione regionale e locale delle azioni previste?
 - Quali implicazioni vengono individuate per la regolamentazione a livello locale e regionale?
5. **Scelta degli strumenti**
 - Lo strumento proposto (direttiva, regolamento, ecc.) è il più appropriato?
6. **Semplificazione legislativa e amministrativa**
 - L'azione proposta risponde ai criteri di semplificazione legislativa e amministrativa sia sul piano comunitario che a livello degli Stati membri?
 - Quali sono gli apporti o i vincoli dell'azione proposta per gli enti locali e regionali?
7. **Valutazione finanziaria**
 - Valutazione della scheda finanziaria riguardante la proposta della Commissione europea.
 - Valutazione dell'incidenza sulle finanze locali e regionali.
8. **Consultazione esterna**
 - Il processo di consultazione ha tenuto conto della dimensione locale e regionale delle azioni previste?
 - L'iniziativa dalla Commissione ha formato oggetto di una consultazione degli enti locali e regionali? La consultazione è stata adeguata?
9. **Analisi d'impatto**
 - L'iniziativa della Commissione europea ha formato oggetto di un'analisi d'impatto?
 - Si è tenuto conto dell'impatto territoriale?
10. **Proporzionalità**
 - La regolamentazione è appropriata, necessaria e adeguata?
 - La forma giuridica, l'ampiezza e l'intensità della regolamentazione sono appropriate?
 - L'onere finanziario e amministrativo è appropriato?

(1) Il presente progetto di griglia di analisi della sussidiarietà è stato elaborato nel quadro della misura B32 della riforma amministrativa del CdR il cui obiettivo consiste nell'imporre progressivamente nella struttura dei pareri del CdR una valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà e delle ripercussioni da prevedere dal punto di vista dell'esecuzione amministrativa e delle finanze locali e regionali, conformemente all'articolo 51 del Regolamento interno del CdR. La funzionalità di questa griglia di analisi è in corso di valutazione sulla base di alcuni pareri test e dovrebbe essere introdotta in modo generalizzato nel corso del 2005. Questa griglia di analisi sarà completata da una valutazione politica contenuta nel corpo stesso del parere e corredata di modalità di applicazione.